



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE

N. 899/2025 R.G.

Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies³ CPC la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **N. 899/2025 R.G.** promossa

da

Parte_1 nata a Villanova Monferrato (AL) il 28.6.1955, ivi residente i Via Baulino 20, con l'Avv. PAOLO ANTONIO MISSINEO del Foro di Vercelli, presso il cui studio in Casale Monferrato (AL), Via Mameli 44 è elettivamente domiciliata

attrice

contro

Controparte_1 con sede legale in Torino, Via Cernaia 7, in persona del responsabile del servizio qualità del credito e contenzioso p.t., con gli Avv.ti CLAUDIA RE e MASSIMO RE del Foro di Torino, presso il cui studio in Torino, Corso Vinzaglio 4 è elettivamente domiciliata

convenuta

Oggetto: opposizione a precetto.

Conclusioni

Pt_1 (come da terza memoria integrativa “*esclusa la domanda di riduzione del pignoramento*” – cfr. verbale d’udienza 11.12.2025):

“IN VIA PRINCIPALE

accogliere l'opposizione ex art. 615 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 31 gennaio 2014 limitatamente alle clausole relative agli interessi corrispettivi (clausola floor) e moratori, con condanna della **Controparte_1** alla restituzione di tutti gli interessi ultralegali corrisposti dall'opponente, oltre interessi e rivalutazione dalla data dei singoli versamenti a saldo;

IN VIA SUBORDINATA

2. dichiarare la nullità dell'intero contratto per usurarietà soggettiva (art. 644 c.p. e 1815 co. 2 c.c.) e/o per illiceità della causa (art. 1343 c.c.), con condanna della **CP_1** alla restituzione dell'intero importo degli interessi e delle spese corrisposte;

IN VIA ULTERIORE E CONNESSA

3. accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e contrattuale della **Controparte_1** per violazione degli obblighi di buona fede, correttezza e adeguata valutazione del merito creditizio (artt. 1175, 1375, 1337 c.c.; artt. 41 e 124-bis TUB) e, per l'effetto, condannare la **CP_1** al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'opponente (danno da sovraindebitamento, danno biologico da stress psicofisico, alla serenità familiare), da liquidarsi in separato giudizio ovvero, in via equitativa e provvisoria, oltre rivalutazione e interessi legali;

IN VIA ISTRUTTORIA

4. ammettere CTU contabile con il seguente quesito:

«Accertato il superamento del tasso soglia usura per gli interessi moratori e per la clausola floor nei trimestri 2014-2021 nonché l'applicazione di condizioni manifestamente sproporzionate rispetto al merito creditizio del mutuatario, determini il CTU:

- a) l'esatto ammontare degli interessi usurari e delle spese indebitamente percepite dalla Banca;
- b) il danno differenziale patrimoniale subito dall'opponente per effetto del sovraindebitamento cagionato dalla concessione abusiva del credito».

IN VIA DI RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA

5. condannare la **Controparte_1** ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., al pagamento in di una somma quantificata in via equitativa a titolo di responsabilità processuale aggravata, per avere la **CP_1** concesso credito in palese violazione delle norme di sana e prudente gestione e di valutazione del merito creditizio;
preteso l'applicazione di condizioni usurarie;

iniziato con atto di precetto l'esecuzione forzata sulla casa di abitazione dell'opponente ultra-settantenne pur essendo pienamente consapevole della nullità delle clausole e della propria responsabilità;

IN VIA DI RIGETTO DELLE AVVERSE DOMANDE

6. rigettare integralmente la domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c. proposta dalla Banca per manifesta infondatezza, temerarietà e mala fede della stessa parte creditrice;

IN OGNI CASO

7. condannare la **Controparte_1** al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15 %, CPA.”

Controparte_1 (come da terza memoria integrativa):

“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,

In via preliminare:

- respingersi l'istanza di sospensione dell'esecuzione non sussistendone i motivi.

Nel merito, in via principale:

- dichiararsi infondata e respingersi l'opposizione a precetto ex art. 615 C.p.c. proposta dalla signora **Parte_1** per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, rigettare tutte le domande di parte opponente di declaratoria di nullità e/o illegittimità del precetto notificato in data 11.6.2025 e per l'effetto, dichiarare che la **Controparte_1** ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente;

- respingersi la richiesta di Consulenza tecnica d'ufficio;

- condannare la signora **Parte_1** ai sensi dell'art. 96 C.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.

In via subordinata, e per quanto occorra, in via riconvenzionale:

- nell'ipotesi in cui il contratto de quo venisse ritenuto nullo, dichiarare tenuta e condannare l'opponente signora **Pt_1** [...], quale fideiubente, alla restituzione della somma ricevuta a titolo di finanziamento in conto capitale pari ad Euro 25.736,24 al 5.5.2025.

In ogni caso con il favore delle spese ed onorari di giudizio, con maggiorazione forfettaria, IVA e CPA.”

Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato a **Controparte_1** il 20.6.2025 **Parte_1** si è opposta all'atto di precetto notificato l'11.6.2025 dallo stesso istituto di credito per € 26.080,08 oltre interessi e spese in forza di contratto di mutuo fondiario stipulato il 31.1.2014 da **Pt_1** e **Parte_2**, dopo che nella procedura esecutiva immobiliare RG Es. 71/2023 innanzi al tribunale di Vercelli **Controparte_1** intervenuta in forza dello stesso titolo, è rimasta integralmente insoddisfatta.

I motivi di opposizione sono:

- usura soggettiva perché il mutuo fu concesso quando **Pt_1** si trovava in stato di bisogno e necessitava di liquidità per pagare alcune rate di un altro mutuo stipulato per ristrutturare la prima casa;
- usurarietà delle condizioni del mutuo, sia perché è pattuita la clausola floor al 6,% che ha impedito la riduzione del TAN durante il periodo di Euribor negativo (2015 – 2022), sia perché il tasso di mora pari al 9,3%, pur inferiore al tasso soglia usura, è eccessivo rispetto alle condizioni medie di mercato praticate nel gennaio 2014;
- violazione della normativa sulla trasparenza, perché il TAEG effettivo (6,70%) è inferiore a quello dichiarato (7,340%) e questa discrepanza viola l'art. 116 TUB;
- sproporzione del pignoramento della nuda proprietà rispetto al credito residuo;
- omessa notifica del precetto all'usufruttuario, non imposta dall'art. 480 CPC, ma tenuto conto del fatto che l'art. 599 CPC richiede la notifica dell'atto di pignoramento al titolare di diritti reali.

Sulla base di questi motivi **Pt_1** con l'atto introduttivo ha rassegnato le seguenti conclusioni di merito:

“In via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del precetto ai sensi dell'art. 624 c.p.c., stante il pericolo di danno grave e irreparabile derivante dal pignoramento della nuda proprietà e degli immobili, per tutti i fatti e i motivi dedotti nel corpo dell'atto di opposizione, qui richiamati integralmente

2. Accertare e dichiarare:

L'illegittimità e/o nullità del precetto notificato in data 11/06/2025 per i seguenti motivi:

1. Presenza di Usura soggettiva .

2. Violazione delle norme sulla trasparenza bancaria

3. usura soggettiva del tasso di mora

4. Sproporzione tra il credito vantato e il valore della nuda proprietà pignorata, in violazione degli artt. 2740 e 2910 c.c, a fortiori stante la presenza di usura soggettiva.

5. L'omessa notifica all'usufruttuario del precetto come sopra esposto.

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione:

Accertare e dichiarare che la CP_1 CP_1 non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente".

Con decreto del 26.6.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione ex art. 615¹ CPC senza previa instaurazione del contraddittorio.

Con comparsa depositata il 28.8.2025 Controparte_1 si è costituita chiedendo il rigetto delle domande avversarie.

Con decreto ex art. 171 bis³ CPC dell'8.10.2025 è stata confermata la prima udienza all'11.12.2025.

Le parti hanno depositato memorie integrative ex art. 171 ter CPC.

Alla prima udienza il giudice, richiesti vari chiarimenti all'opponente, ritenuta la causa matura per la decisione, ha ordinato alle parti di precisare le conclusioni e di discutere ex art. 281 sexies CPC. Ciò avvenuto, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi del c. 3 dell'anzidetta disposizione.

La causa viene ora in decisione.

1. Occorre premettere che le conclusioni precisate come da terza memoria integrativa, sopra trascritte, sono inammissibili perché formulate per la prima volta con quell'atto.

1.1 In particolare, con esse si chiede: in via principale di dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo del 31.1.2014 limitatamente alla clausola floor e a quella relativa agli interessi moratori con conseguente condanna della banca a restituire tutti gli interessi ultra legali corrisposti, oltre interessi e rivalutazione; in via subordinata, di dichiarare la nullità dell'intero contratto per usurarietà soggettiva con condanna a restituire interessi e spese; "in via ulteriore e connessa" di accertare la responsabilità precontrattuale e contrattuale della banca per violazione degli obblighi di buona fede, correttezza e adeguata valutazione del

merito creditizio e condannare la banca a risarcire tutti i danni patrimoniali e no subiti da **Pt_1** ; la condanna avversaria ex art. 96 CPC.

1.2 Sia nelle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione che in quelle della prima memoria non compaiono le domande appena elencate, tranne quella relativa all'usura.

1.3 Ugualmente con la terza memoria sono state dedotte per la prima volta, quindi inammissibilmente, sia l'usura oggettiva sopravvenuta, sia la mancata valutazione del merito creditizio da parte della banca, come ammesso dall'attrice: *“L'eccezione di abusiva concessione del credito non è stata mai proposta in via principale, ma solo in via subordinatissima e come conseguenza logica della nullità del contratto per usurarietà soggettiva e per violazione degli obblighi di cui agli artt. 124-bis TUB e 41 TUB”* (pag. 6 terza memoria, sottolineatura aggiunta), sebbene nelle precedenti difese non risulti eccepita in via subordinata.

1.4 Ne discende che il tribunale è tenuto ad esaminare le domande precedenti a quelle inammissibilmente proposte per la prima volta in terza memoria: ossia quelle della prima memoria, dal seguente tenore:

“Piacca all'Ecc.mo Tribunale di Torino, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così provvedere: In via preliminare: disporre la sospensione dell'esecuzione forzata, sussistendo gravi motivi connessi all'usura soggettiva, alla sproporzione del pignoramento e alle violazioni procedurali.

Nel merito: Accertare e dichiarare la nullità del precetto notificato in data 11.06.2025 per i motivi esposti, con particolare riferimento all'usura soggettiva, alla sproporzione del pignoramento e all'omessa notifica all'usufruttuario.

In subordine, disporre la riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c.

Disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'espletamento dei quesiti indicati nell'atto di opposizione e ribaditi nella presente memoria, nominando un CTU con competenze in materia bancaria.

*Condannare la **Controparte_1** alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, inclusi gli oneri della mediazione obbligatoria, se applicabile.”*

2. Sulla base di queste conclusioni l'opposizione ex art. 615¹ **Cont** è infondata per i motivi che seguono.

2.1 In primo luogo, alla prima udienza non si è provveduto sull'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo perché non è stata né reiterata né richiamata dall'attrice.

2.2 In secondo luogo, è del tutto genericamente dedotto e comunque indimostrato che il contratto di mutuo sia viziato da usura soggettiva, affermata a pagg. 2 – 4 dell'atto di citazione sulla base del fatto che

Pt_1 è casalinga, il marito libero professionista e dal modello unico del 2013 e del 2014 risulterebbe un reddito modesto.

Simili argomenti, nella loro estrema genericità, non costituiscono una precisa deduzione degli elementi costitutivi dell'usura soggettiva. Si osserva, peraltro, che i modelli unici prodotti sono riferiti a **Parte_2** [...], che non è parte del giudizio, non a **Pt_1**, il cui stato di casalinga non dimostra da sé solo l'usura soggettiva.

2.3 In terzo luogo, è la stessa opponente a dare atto che *“Il tasso soglia di usura (TSU) per gli interessi moratori a gennaio 2014 è 11,3875%. Inferiore al Tasso di mora contrattuale: 9,300%”* (pag. 5 atto di citazione), mentre il fatto che il tasso di mora sarebbe eccessivo e non in linea rispetto alle condizioni di mercato praticate a gennaio 2014 è tanto genericamente affermato, quanto indimostrato.

2.4 In quarto luogo, simili considerazioni a quelle del punto precedente valgono per la dedotta *“violazione della normativa sulla trasparenza”* perché il TAEG dichiarato in contratto in misura pari al 7,340% divergerebbe da quello *“calcolato dalla parte opponente [...] pari al 6,70%, quindi è inferiore al dichiarato”* (pag. 6 atto di citazione).

Da un lato, il calcolo, come confermato all'udienza, è stato fatto dal difensore dell'attrice, senza che sia comprensibile il criterio seguito, ma non è supportato da una relazione tecnica di parte¹; dall'altro, dato che per stessa allegazione dell'attrice il TAEG effettivo sarebbe inferiore a quello dichiarato (quindi, a lei più favorevole) non è allegato quale sarebbe l'interesse concreto a proporre una simile eccezione.

2.5 L'eccezione di sproporzione del pignoramento è stata espressamente rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni, dopo che il giudice all'udienza aveva chiesto *“all'Avv. Missineo a quale pignoramento faccia riferimento nell'eccezione la sproporzione e nel chiederne la riduzione ex art. 496 CPC, dato che non è allegato né dimostrato che a seguito dell'atto di precetto qui opposto sia stata avviata la procedura esecutiva”* e il difensore aveva confermato *“che al precetto non è seguito atto di pignoramento immobiliare, quindi, l'eccezione e la domanda ex art. 496 CPC sono state fatte in prospettiva per il caso in cui avvenisse il pignoramento”*.

¹ Cfr. verbale d'udienza: *“rilevato che nell'ultima riga pag. 6 terza memoria attorea si cita un doc. 8 (perizia di parte) che non parrebbe depositato, [il giudice] invita l'Avv. Missineo a prendere posizione sul punto”* – *“L'Avv. Missineo [...] b) conferma che non è stata depositata una perizia di parte e che quanto è scritto a pag. 8 della terza memoria è un refuso.”*

2.6 Manifestamente infondato è anche il motivo dedicato all' "omessa notifica del precetto all'usufruttuario", che, come ammette la stessa attrice, non è imposta dall'art. 480 CPC (pag.7 atto di citazione).

Pt_1 aggiunge che "la giurisprudenza considera la notifica del precetto una prassi necessaria per garantire la trasparenza e l'opponibilità del pignoramento (Cass. Civ., Sez. III, n. 18492/2006)": al di là del fatto che le prassi non sono fonte del diritto processuale (cfr. art. 8 preleggi), la sentenza citata non afferma nulla di quanto sostenuto.

3. Per tutti i motivi illustrati è risultato superfluo disporre consulenza tecnica d'ufficio sia secondo il quesito proposto e sopra trascritto, sia secondo quello di cui alle conclusioni rassegnate dall'attrice in prima memoria.

4. Per tutti questi motivi l'opposizione a precetto, infondata, è rigettata.

Spese di lite.

Pt_1, soccombente, è condannata ex art. 91 CPC a rifondere a *Controparte_1* le spese di lite, liquidate ex DM 55/2014 ss.mm.ii, sulla base dei seguenti criteri:

- competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
- scaglione: € 5.201,00 - € 26.000,00;
- fasi: tutte;
- tariffe: medie per le fasi di studio e introduttiva, minime per l'istruttoria (a cui non si è dato corso) e per la decisionale (avvenuta alla prima e unica udienza nelle forme ex art. 281 sexies CPC).

Non si ritengono sussistenti i presupposti per la domanda ex art. 96 CPC avanzata dalla banca: l'infondatezza delle domande dipende da gravi e diffuse lacune difensive, che – data la natura prettamente tecnica del giudizio – non paiono integrare mala fede o colpa grave direttamente imputabili all'attrice.

In chiusura va dato rilievo a quanto osservato dal giudice all'apertura dell'udienza: "il Giudice rileva che dal doc. 7 prodotto da *Controparte_1* risulta che l'Avv. Missineo fu Professionista delegato nella procedura esecutiva RG Es. 71/2023 innanzi al tribunale di Vercelli (Giudice dell'esecuzione Dott.ssa Fanini) promossa anche contro *Pt_1* [...] in cui intervenne *Controparte_1* - che rimase integralmente insoddisfatta - in forza dello stesso titolo a base

dell'atto di precetto oggi opposto ex art. 615 CPC da Pt_1 Rileva, inoltre, che il piano di riparto di cui al doc. 7 è datato 10.4.2025 e la procura alle liti rilasciata per la presente causa è datata 13.6.2025. Alla luce del disposto dell'art. 24 del Codice deontologico forense ("conflitto d'interessi") invita, quindi, l'Avv. Missineo a dichiarare quando depositò nella suddetta procedura esecutiva il rapporto riepilogativo finale, ultimo atto da redigere a cura del Professionista delegato."

Dopo che l'udienza era stata sospesa perché l'Avv. Missineo producesse attestazione di cancelleria recante la data di deposito del rapporto riepilogativo finale nella procedura esecutiva RG Es. 71/2023 (ultimo atto che il Professionista delegato è tenuto a depositare), il difensore depositò lo storico della procedura esecutiva da cui risulta che il rapporto riepilogativo finale fu depositato il 12.6.2025.

Quindi:

- l'11.6.2025 fu notificato a Pt_1 l'atto di precetto opposto in questa sede;
- il 12.6.2025 l'Avv. Missineo quale Professionista delegato depositò il rapporto riepilogativo finale nella procedura esecutiva RG Es. 71/2023 innanzi al tribunale di Vercelli, in cui Pt_1 era debitrice esecutata e in cui era intervenuta Controparte_1 rimasta integralmente insoddisfatta, in forza dello stesso titolo esecutivo posto to qui opposto;
- il 13.6.2025 Pt_1 rilasciò procura alle liti all'Avv. Missineo per la difesa nel presente giudizio.

La concatenazione temporale rende evidente che l'Avv. Missineo passò da un giorno all'altro dal ruolo di Professionista delegato nella procedura esecutiva in cui Pt_1 era debitrice esecutata e in cui [...] CP_1 era intervenuta, a quello di difensore di Pt_1 dopo che la banca, rimasta insoddisfatta nella procedura, notificò atto di precetto sulla base dello stesso titolo in forza del quale era in essa intervenuta.

Al tribunale sembra che tale condotta dell'Avv. Missineo rilevi alla luce del disposto dell'art. 24 del Codice deontologico forense, secondo cui *"L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale"* (sottolineatura aggiunta).

L'interferenza pare ravvisarsi:

- a) nell'assenza di soluzione di continuità tra ruoli;

b) nel fatto che il titolo a base dell'atto di precetto qui opposto è lo stesso a fondamento dell'atto di intervento di *Controparte_1* nella procedura esecutiva in cui l'Avv. Missineo era Professionista delegato, di cui, pertanto, egli aveva già conosciuto.

Questi fatti e considerazioni, ad avviso del tribunale, meritano d'essere segnalati al Consiglio di disciplina dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente e al Comitato ex art. 179 ter disp. att. *Cont* presso il tribunale di Vercelli per le valutazioni di rispettiva competenza.

Infine, gli argomenti in diritto esposti in motivazione, con cui sono state destituite di fondamento le tesi attoree, rendono manifestamente infondata la domanda di *Pt_1* di condanna della banca ex art. 96 CPC.

P.Q.M.

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando nella causa n. 899/2025 R.G. promossa da *Parte_1* contro *Controparte_1*, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:

- RIGETTA l'opposizione ex art. 615¹ CPC;
- RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96 CPC avanzata da *Controparte_1*
- CONDANNA *Parte_1* a rimborsare a *Controparte_1* le spese di lite, che si liquidano in € 3.400,00 per compensi, oltre spese generali e accessori secondo legge;
- DISPONE la trasmissione della presente sentenza e del verbale d'udienza dell'11.12.2025, a cura della Cancelleria, al Consiglio di disciplina territorialmente competente per appartenenza dell'Avv. Paolo Antonio Missineo e al Comitato ex art. 179 ter disp. att. CPC presso il tribunale di Vercelli per le valutazioni di rispettiva competenza.

Vercelli, 16 gennaio 2026.

IL GIUDICE

Dott. Edoardo Gaspari